

N. 00837/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01936/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2011, proposto da:

\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Maria Mingoia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Nicastro sito in Palermo, via Mario Rutelli N.38;

contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvoc. Distrett. dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via A. De Gasperi 81 sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento del 14.9.2011, trasmesso a mezzo posta elettronica, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n.2386 posti di dirigenti scolastici;

-di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Visto il decreto presidenziale n.784 del 6/10/2011 di accoglimento della domanda di misure cautelari provvisorie;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente ex art.56 c.p.a.;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che allo stato non si ha notizia dell'esito delle prove preselettive svoltesi in data 12/10/2011 cui la stessa ricorrente è stata interinalmente ammessa in forza del decreto presidenziale n.784/2011 cit.;

RITENUTO che il ricorso presenta ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, profili di fondatezza in ordine alla doglianza articolata quanto all'errore ingenerato dall'Amministrazione sulla proroga del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta ai fini della ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori prove di esame in caso esito favorevole delle prove preselettive già sostenute;

RITENUTO che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

Accoglie e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini della ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori prove d'esame nei sensi sopra detti.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)